

Accordo-quadro Università degli Studi di Messina – Fondazione Santa Lucia IRCCS

L'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato l'11.03.1972;

e

La Fondazione Santa Lucia IRCCS, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentata dal Presidente Maria Adriana Amadio, autorizzata alla firma in forza della carica;

PREMESSO CHE

a) la Fondazione Santa Lucia IRCCS è stata riconosciuta e successivamente confermata come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. 06/12/2017 nella disciplina Riabilitazione neuromotoria con estensione al settore delle neuroscienze e che lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento;

b) il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. al comma 6 dell'art. 12 bis prevede che - riguardo alle ricerche programmate dagli IRCCS - *“alla realizzazione dei progetti... possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università...”*;

c) l'Università degli Studi di Messina è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, con la funzione di provvedere alla organizzazione e funzionamento delle strutture di ricerca (art. 6 comma 4 Legge 9 maggio 1989 n. 168), anche tramite convenzioni con Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, *“per realizzare progetti o programmi di ricerca affidati a professori e ricercatori universitari...”* (art. 1 comma 13 Legge 4 novembre 2005 n. 230);

d) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche;

e) in particolare le Parti si propongono d'istituire una *Piattaforma congiunta* per la *programmazione integrata* e lo svolgimento sinergico di progetti o *programmi* di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;

f) attraverso tale *Piattaforma* l'Università parteciperà ai programmi di ricerca degli IRCCS dietro accordo con il Direttore Scientifico dell'IRCCS medesimo nell'ambito di programmi di ricerca supportati dal Ministero della Salute;

g) attraverso tale *Piattaforma* l'IRCCS parteciperà ai programmi di ricerca dell'Università, dietro accordo con i Dipartimenti universitari coinvolti nella piattaforma, nell'ambito di programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca/MIUR;

h) l'istituzione della *Piattaforma congiunta* tra IRCCS e Università intende potenziare anche l'eccellenza dell'offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorevoli le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e post- laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nei contesti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;

PRESO ATTO

dell'Atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 53, come modificato dalla Legge n. 190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10);

PRECISATO CHE

- a) per "ricercatore" dell'Università s'intendono professori e ricercatori dell'Università;
- b) per "ricercatore" dell'IRCCS s'intendono i medici e ogni altro dipendente laureato dell'IRCCS di cui al CCNL della dirigenza medica e veterinaria;
- c) la presente convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra l'IRCCS Fondazione Santa Lucia e l'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs.vo n. 512/1992 e dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 230/2005, con l'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra parte e viceversa;
- d) le Parti si riservano di rivedere il presente accordo - nell'ambito della prevista durata - nell'eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- e) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo-quadro

1. Il presente Accordo è finalizzato alla costituzione presso l'IRCCS di una "*Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università*", di seguito indicata in breve anche come *Piattaforma*.
2. Tale *Piattaforma* è riferita unicamente alle attività di ricerca e sarà integrata da eventuali altri accordi IRCCS-Università approvati dalla Regione per gli aspetti di clinicizzazione del personale universitario.
3. Tale *Piattaforma* ha come finalità di facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'Università. In particolare le parti sono impegnate:
 - a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
 - b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
 - c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
 - d) a sviluppare percorsi formativi condivisi con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e tecnologica, coinvolgendo l'IRCCS nelle sue competenze formative.

2. Le parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute nell'ambito del riconoscimento dell'IRCCS [**Allegato 1**] per individuare l'area scientifica principale interessata dal presente Accordo-quadro, che è: Neuroscienze e riabilitazione.

Tale area scientifica e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all'articolo 2.

4. In particolare Università e IRCCS, mediante la *Piattaforma*, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.

5. I programmi congiunti di ricerca scientifica partecipanti alla *Piattaforma* sono articolati in Sezioni con il coinvolgimento di UOR-Unità Operative di Ricerca [o altra denominazione caratterizzante la ricerca] dell'IRCCS e dell'Università presso l'IRCCS di cui alla **Tabella 1**, tutte comprese nella denominazione di *Piattaforma*. Le risorse umane, strumentali e logistiche della *Piattaforma* saranno definite con specifici accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS, Dipartimenti e Centri di Ateneo, stesi ed aggiornati dai Referenti di cui all'art. 2. Detti accordi aggiuntivi non possono derogare dai principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Nell'ambito di ciascuna Sezione/laboratorio/UOR possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca.

6. Nell'ambito della *Piattaforma* congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla *Piattaforma*, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell'IRCCS e dell'Università coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico rispettivamente dell'IRCCS (**Tabella 1**) e dell'Università (**Tabella 2**). Eventuali attrezzature, acquisite dall'IRCCS e allocate presso la *Piattaforma* o acquisite dall'Università e allocate presso la stessa *Piattaforma* rimarranno di proprietà dell'IRCCS o dell'Università; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell'istituzione ospitante, salvo diversa convenzione pattuita tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'ente proprietario delle attrezzature.

7. L'elenco delle UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione IRCCS, con la denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori universitari, sono definiti nella **Tab. 1**;

8. L'elenco delle Unità Operative di Ricerca associate (UOR) di Dipartimento Universitario/Sezione, è definito nella **Tab. 2**.

Art. 2 – Direttore scientifico dell'IRCCS

1. Il Direttore scientifico dell'IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major diseases categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.

2. Il Direttore scientifico dell'IRCCS esercita la funzione d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della *Piattaforma*, concordando con i responsabili dei Dipartimenti universitari/Sezioni le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

Art. 3 - Referenti

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l'impegno finanziario o l'adesione di nuovi Dipartimenti

universitari/Sezioni sono rispettivamente il Rettore o un suo delegato e il Presidente/Rappresentante legale dell'IRCCS o un suo delegato, d'intesa con il Direttore Scientifico.

2. Per gli aspetti generali riguardanti l'attuazione dell'accordo il Rettore dell'Università designa un proprio delegato-referente tra i Direttori dei Dipartimenti interessati; referente per l'IRCCS è il Direttore scientifico.

3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Rettore e dal Direttore scientifico dell'IRCCS con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti dell'Università e dell'IRCCS l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.

1. Ai fini del presente Accordo-quadro l'IRCCS s'impegna:

- a) ad ospitare presso la *Piattaforma* il personale dell'Università per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
- b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza;
- c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
- d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
- e) a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS e Direttore di Dipartimento universitario-Sezione interessato/a, l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale universitario oltre quello già indicato nella **Tabella 1**;
- f) a sostenere i costi generali della struttura.

2. Ai fini del presente Accordo-quadro l'Università s'impegna:

- a) ad ospitare temporaneamente presso i Dipartimenti di cui alla **Tabella 2** il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore del Dipartimento e Direttore scientifico;
- b) a finanziare le convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la partecipazione ai Progetti di ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) ad organizzare presso l'IRCCS i corsi di studio universitari d'interesse per l'IRCCS, nonché altre attività convenute, contribuendo alle spese relative a tali attività convenute;
- d) a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;
- e) a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi dei Dipartimenti di cui alla **Tabella 2** per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore del Dipartimento;
- f) a consentire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS e nei limiti delle proprie disponibilità, l'accesso del personale dell'IRCCS alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di Dottorato organizzati dall'Università stessa, anche in soprannumero.

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

1. Le attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori congiunti, indicati nella **Tabella 1**, che riporta la denominazione del Laboratorio, l'ubicazione, il responsabile del Laboratorio o delle specifiche Sezioni/Unità Operative di Ricerca-UOR, specificando se i responsabili siano dipendenti dell'IRCCS o dell'Università.

2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico e dal referente Direttore di Dipartimento universitario/Sezione.

3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente Convenzione i due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca.

Art. 6 – Norme relative al personale universitario coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta

1. Professori e ricercatori dell'Università, inclusi nella **Tabella 1**, nonché altri ricercatori universitari, identificati su base annuale d'intesa tra Direttore del Dipartimento universitario e Direttore scientifico dell'IRCCS, svolgeranno in via esclusiva attività di ricerca scientifica presso la *Piattaforma*; la partecipazione alla *Piattaforma* è incompatibile con affiliazioni ad altri Enti di ricerca, che non siano l'Università e l'IRCCS firmatari del presente Accordo-quadro. Tale personale potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente purchè lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute.
2. Tale personale potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente purchè lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. Trattandosi di mera attività di ricerca, l'individuazione dei ricercatori universitari da assegnare alla Piattaforme è di pertinenza esclusiva dell'Università; per poter essere inseriti nell'elenco dei ricercatori di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo è necessaria l'intesa con il Direttore scientifico dell'IRCCS.
3. Le Unità operative di ricerca/UOR a direzione IRCCS con l'apporto di ricercatori universitari, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell'IRCCS.
4. È facoltà della Direzione scientifica individuare per il personale universitario operante in via esclusiva presso la Piattaforma specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute.
5. È altresì facoltà dell'IRCCS di correlare il risultato raggiunto relativamente agli obiettivi di cui al comma precedente all'erogazione di premialità economiche, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 230/2005, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai pubblici dipendenti; le relative competenze di contrattualizzazione annuale rinnovabile ed erogazione sono di pertinenza dell'autorità amministrativa dell'IRCCS, alla quale incorre l'obbligo a norma di legge di comunicare all'Università quanto corrisposto.
6. Il presente accordo non comprende la clinicizzazione a direzione universitaria di Unità operative dell'IRCCS, che può avvenire solo con separato atto d'intesa tra IRCCS e Università nel rispetto della Programmazione regionale, avuto riguardo delle procedure previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 517/1999 (accordo Regione-Università riguardo alla clinicizzazione in strutture ospedaliere diverse dall'ospedale universitario di riferimento); le relative procedure esulano dal presente Accordo.
7. La frequenza di specializzandi e dottorandi di ricerca presso l'IRCCS deve essere annualmente autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato di ricerca; il suddetto Direttore o Coordinatore deve individuare nell'autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso l'IRCCS; il tutor deve documentare periodicamente al Direttore o Coordinatore le attività svolte dal dottorando presso l'IRCCS. L'IRCCS può finanziare posizioni per Dottorato di ricerca o per Scuole di Specializzazione: il relativo accordo con l'Università può prevedere obblighi di frequenza del vincitore presso le proprie strutture di ricerca o cliniche. Ove un ricercatore dell'IRCCS risulti utilmente collocato in graduatoria o almeno tra gli idonei nella procedura concorsuale per l'accesso ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione lo stesso verrà iscritto in soprannumero al Dottorato o alla Scuola di Specializzazione e diverrà automaticamente partecipante alle attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta, con eventuali pubblicazioni a doppia affiliazione. Ove un ricercatore IRCCS risulti assegnato a Scuola di altra Università l'IRCCS potrà mantenere la posizione di detto ricercatore che avrà titolo per essere iscritto in soprannumero alla Scuola di uguale denominazione dell'Università di cui al presente Accordo-quadro, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 422 a 434 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Art. 7 – Personale universitario che collabora all'attività di ricerca dell'IRCCS

1. Può partecipare, non in via esclusiva, alle attività della *Piattaforma* il personale universitario delle Unità Operative di Ricerca-UOR dei Dipartimenti universitari/Sezioni indicati nella **Tabella 2**; tali Dipartimenti non sono parte della *Piattaforma* nell'ambito delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell'IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS; trattandosi di mera attività di ricerca il nulla osta, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, è in ogni caso di pertinenza esclusiva dell'Università.

2. Altro personale universitario, oltre quello individuato e poi aggiornato nella **Tabella 2**, potrà comunque collaborare con l'IRCCS per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca – non in via esclusiva – nell'ambito della *Piattaforma*; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS.

Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma

1. Il personale IRCCS partecipante alla *Piattaforma* svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.

2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico, d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario per quanto attiene i ricercatori del Dipartimento.

3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della *Piattaforma* sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e la libera circolazione di tali dati*), nonché alle normative nazionali e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali dei ricercatori dell'altra Parte coinvolti nella *Piattaforma* siano trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali al presente Accordo-quadro, nel rispetto comunque della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, assicurando livelli di sicurezza adeguati al rischio di diffusione impropria.

Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e assicurazione

1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano l'IRCCS relativamente alla *Piattaforma* e l'Università relativamente ai Dipartimenti indicati nella Tabella 2.

2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti).

3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall'IRCCS nei riguardi del personale proprio e universitario frequentante la *Piattaforma* ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti) per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o dell'altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla

predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.

4. L'IRCCS è garante della “*formazione generale*” sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale frequentante la *Piattaforma*, comprendente per parte universitaria anche dottorandi, specializzandi e studenti; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell'ambito della *Piattaforma*.

Art. 11 - Risultati e pubblicazioni

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della *Piattaforma* sono ascrivibili ai ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Autorship. L'ordine degli autori negli articoli scientifici è stabilito dal coordinatore della ricerca; in caso di contestazioni decide il Direttore scientifico, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento universitario relativamente ai ricercatori universitari.

2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate dal personale dell'Università affiliato all'IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* (**Tab. 1**) dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS ..., Dipartimento di... e Università di ..., Dipartimento di ...), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'Università è “Università, Dipartimento/Laboratorio/altro....”

3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni Università ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell'IRCCS. La denominazione *standard* dell'affiliazione adottata dall'IRCCS è “IRCCS..... Dipartimento/Laboratorio/altro”.

4. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori delle Parti, differenziati per l'IRCCS e per l'Università in funzione del contributo apportato, ai sensi della vigente legislazione in materia e in particolare riguardo agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 e s.i.m.

Art. 12 Obbligo di segretezza

1. L'Università e l'IRCCS considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s'impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le parti in virtù del presente Accordo debbono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi del medesimo Accordo e saranno considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto dall'IRCCS e dall'Università nei confronti di terzi.

Art. 13 – Durata

L'accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

Art. 14 – Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante pec da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte,

Art. 15 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria.

Art. 16 Norme di rinvio e norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e dell'Università applicabili in materia.
2. La collaborazione del personale universitario con l'IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinato all'osservanza del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
3. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa.
4. L'Università prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell'IRCCS.
5. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
6. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Messina

Il Presidente della Fondazione Santa Lucia IRCCS

Tabella 1. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca IRCCS e laboratori congiunti a direzione IRCCS e con l'afferenza di ricercatori universitari

1. Metodologie Innovative in Riabilitazione, responsabile Prof. Francesco Lacquaniti

- Laboratorio di Fisiologia Neuromotoria

2. Neurologia clinica e comportamentale, responsabile Prof. Carlo Caltagirone

- Laboratorio di Neuropsicobiologia Sperimentale

Ricercatori UniMe (di cui alla suindicata tabella) in attività presso la piattaforma congiunta “Neuroscienze sperimentali, Neurologia clinica e comportamentale, Metodologie Innovative in Riabilitazione” presso IRCCS Fondazione Santa Lucia.

- **Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali**

Prof. Andrea d'Avella, Prof.ssa Iole Indovina, Dott. Daniele Borzelli – *Laboratorio di Fisiologia Neuromotoria*

Tabella 2. Strutture universitarie associate alla Piattaforma congiunta [indicati i Dipartimenti universitari]

1. Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali (BIOMORF)
2. Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM)

Ricercatori Unime di cui alla suindicata tabella in attività presso la piattaforma congiunta.

Prof. Salvatore Cuzzocrea, Prof.ssa Emanuela Esposito, Dott.ssa Campolo Michela, Dott.ssa Paterniti Irene
Laboratorio di Neuropsicobiologia Sperimentale

Allegato 1 – Aree d'interesse scientifico-MDC [all'art. 1 comma 2 indicare un'area principale, un'area correlata ed eventuali sottoaree d'interesse] Neuroscienze e Neuroriabilitazione

Allegato 2 – Sintesi dell'Atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - **Norme**

Sintesi MIUR-ANAC - Parte Terza: istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca-Partecipazione alle attività di ricerca

Sono citate le leggi sopra richiamate (d.P.R. n. 382 del 1980, art. 11; D.Lgs. 165 del 2001; Legge n. 230 del 2005; Legge n. 240 del 2010), rilevando in particolare le seguenti norme: **pag. 18:** art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 (che prevede al comma 2 l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per attività svolte presso altre istituzioni); **pag. 19:** art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 che ritiene esservi "... *compatibilità con il regime a tempo pieno delle attività scientifiche... espletate al di fuori di compiti istituzionali*"; **pag. 19:** art. 6 comma 10 della Legge 240/2010, che distingue

tra attività “*liberamente svolte*” e attività che richiedono espressa autorizzazione del Rettore, con la precisazione MIUR-ANAC che “*l’attività di consulenza non andrebbe intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica*”, da distinguersi pertanto dall’attività libero-professionale, incompatibile con il regime a tempo-pieno, mentre “*l’attività di consulenza, intesa come consulenza scientifica, diventa possibile anche per i professori a tempo pieno, così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10*” (pag. 21), cosicché l’attività di consulenza scientifica d’interesse dell’IRCCS è da intendersi come “*Prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza*” (pag. 22), trattandosi di “... <attività di collaborazione scientifica>... [che] consiste nella partecipazione a progetti di ricerca, ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l’Ateneo... attività derivate da commesse, contratti o convenzioni... alla cui ... realizzazione l’Università concorra, Regolarmente approvati dall’Ateneo” (pag. 23).

Norme di riferimento:

Art. 1, comma 1 D.Lgs. 16 ottobre 2003, n 288: “*Gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione sanitaria, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità*”.

Art. 14, commi 10-12 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche con L 8 novembre 2012 n. 189 su criterio di riconoscimento e di conferma degli IRCCS, a integrazione e modifica di quanto previsto dal D. Lgs. n. 288/2003: *quali/quantità dei prodotti scientifici di comprovato valore internazionale.*

Art. 2 L. 24.12.2007 n. 244 comma 313 che identifica per l’area biomedica ai fini del riconoscimento del livello scientifico eccellente: *indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica internazionale, quali l’impact factor e il citation index.*

Art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 comma 5 lettera *b*: per i professori e ricercatori universitari “*il regime a tempo pieno... è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche... espletate al di fuori di compiti istituzionali*”.

Art. 1 L. 4 novembre 2005 n. 230 comma 13: “*Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto*”.

Art. 10 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240: “*I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione,..., attività di collaborazione scientifica e di consulenza*”, attività questa seconda interpretata dall’ANAC come “*consulenza scientifica*”.

Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla Legge n. 190/2012: prevede al comma 2 l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per attività svolte presso altre istituzioni.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Messina

Il Presidente della Fondazione Santa Lucia IRCCS

Luogo, data